

## Proventi dell'attività agrituristica didattica e regime pro rata

Cass. Sez. VI Civ. 14 settembre 2022, n. 26995 ord. - Lucioti, pres.; Di Marzio, est. - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. Fattoria Carcaci di C.R. (Cassa e decide nel merito Comm. trib. reg. Palermo 3 maggio 2021)

**Imposte e tasse - IVA- Soggetti passivi - Detrazioni - Detrazioni - Regime del c.d. «pro rata» - Attività agrituristica didattica - Inclusione.**

*In tema di IVA, i proventi dell'attività agrituristica didattica rientrano nell'applicazione del regime del c.d. «pro rata», ai fini del calcolo del regime di detraibilità.*

(Omissis)

### FATTO

1. La Fattoria Carcaci, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva domandato il rimborso dell'Iva versata in relazione all'anno 2012, nella misura di Euro 23.362,00, che era stato accolto solo parzialmente dall'Agenzia delle Entrate, nella misura di Euro 6.029,73, essendo stato invece negato il diritto dall'Ente impositore in relazione a quanto versato in riferimento ad attività che dovevano essere assoggettate al regime del c.d. pro rata, in particolare l'attività agrituristica didattica. La contribuente aveva sostenuto che tale attività non dovesse rientrare nel regime del pro rata, ai sensi di quanto disposto al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20.
2. La contribuente impugnava il diniego parziale di rimborso n. 85660/2014, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che accoglieva il ricorso della contribuente.
3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che lo rigettava.
4. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad uno strumento d'impugnazione. La Fattoria Carcaci non si è costituita nel giudizio di legittimità.

### DIRITTO

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 5, e 19-bis, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i proventi conseguenti all'attività agrituristica didattica svolta dalla Fattoria Carcaci non debbano rientrare nell'applicazione del regime del c.d. pro rata, ai fini del calcolo del regime di detraibilità dell'Iva.
  2. La impugnata CTR ha rilevato che "il giudice di prime cure ha accolto il ricorso avverso il detto diniego ritenendo la accessorietà della attività agrituristica didattica rispetto alla principale attività agricola e di allevamento esercitate dalla fattoria". Ha quindi ritenuto "che le operazioni di attività didattica sono state effettuate in un arco di tempo ben definito, con accreditamento come attività agricola presso la Regione Sicilia, e, dunque, quali operazioni secondarie e subordinate alla attività principale ed a questa ultima collegate da un nesso di causalità necessaria e diretta" (sent. CTR, p. II s.). La CTR ha quindi confermato la decisione di primo grado nell'affermare che l'esenzione dall'applicazione del regime del pro rata in relazione alle attività didattiche dipendesse dalla loro natura di attività secondarie e subordinate rispetto all'attività principale, e pertanto perché trattavasi di attività accessorie.
  - 2.1. Invero, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 19 bis, però, ai fini dell'applicazione del regime del pro-rata, "non si tiene conto... delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)" del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, "quando formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili". Diversamente la attività didattiche, come riconosciuto dalla stessa contribuente, rientrano nella previsione di cui all'art. 10, comma 1, n. 20 della norma, e non sono quindi attività escluse dall'applicazione del pro rata.
  3. Il motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria appare quindi fondato, e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, rigettando l'originario ricorso proposto dalla contribuente.
  4. Tenuto conto della peculiarità della materia trattata e dello svolgimento del processo, le spese di lite dei gradi di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di lite del giudizio di cassazione seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa.
- La Corte,  
P.Q.M.  
accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,

comma 2, rigetta l'originario ricorso introdotto dalla contribuente.

*(Omissis)*

